



Spett.le
Findomestic Banca S.p.A.

Direzioni del Personale
c.a. Dr. Alessandro Agosti

Relazioni Sindacali

Lettera consegnata a mano nell'incontro aziendale del 26 luglio 2016

Oggetto: valutazioni sulla legge 76/2016 (Cirinnà)

1. **UNIONI CIVILI:** si fa notare come il legislatore abbia introdotto questa nuova forma legale di unione equiparando il “coniuge” dell'unione civile a quello del matrimonio ad eccezione di alcuni aspetti che non hanno, a nostro avviso, impatto sulle materie connesse al rapporto di lavoro.
2. **CONVIVENZE DI FATTO:** la formalizzazione delle convivenze di fatto era già possibile da diversi anni (art.4 e 13 dpr.223/1989) attraverso la dichiarazione di residenza presentata all'ufficio anagrafe del proprio comune specificando che si tratta di convivenza per “vincoli affettivi”. La legge interviene riconoscendo alcuni specifici diritti ai contraenti tale vincolo necessariamente residenti sotto lo stesso tetto.
3. **CONTRATTO DI CONVIVENZA:** la stipula di un “contratto di convivenza” era già disciplinato dall'Ordine del Notariato fin dal Novembre 2013 sulla base delle norme di legge che regolano i contratti civili. La legge interviene riconoscendo alcuni specifici diritti ai contraenti tale vincolo.
4. **MORE UXORIO:** l'espressione è entrata nel linguaggio del diritto per identificare una famiglia di fatto. “Con l'espressione famiglia di fatto si intende: l'unione tra due persone che, pur non avendo contratto matrimonio tra loro, convivono more uxorio, cioè come in matrimonio, ripetendo lo stile di vita proprio delle coppie sposate.” A questo proposito, nel 2012 la Corte d'Appello di Milano ha sancito che nella nozione legale di “conviventi more uxorio” rientrano anche le coppie omosessuali, per le quali vale “il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”.
5. **DATI SENSIBILI:** quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni



religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale (Garante Privacy).

Quanto sopra per precisare che:

A) La legge ha già provveduto alla estensione del concetto di “coniuge” ai contraenti le unioni civili. Non è richiesto alcun intervento.

B) La legge non ha modificato il concetto di “convivenza”, né ha obbligato a nuove forme di formalizzazione di tale rapporto.

Il concetto di convivenza utilizzato dalle Parti per allargare la platea dei beneficiari di alcuni servizi del welfare aziendale è tutt'ora pienamente valido.

Qualunque scelta che riducesse la platea dei beneficiari attraverso l'imposizione di nuovi requisiti non può essere motivata pretestuosamente con la legge in oggetto.

C) L'Azienda ha il dovere di elevare la protezione dei dati sensibili di tutti i colleghi adeguando i sistemi di gestione preposti allo scopo.

D) Eventuali impatti economici di quanto sopra potranno essere ragionevolmente valutati soltanto ex-post. Le OOSS ritengono che essi si riveleranno del tutto marginali ma si rendono disponibili ad uno specifico confronto con l'Azienda ed il Broker entro la fine del 2017.

Firenze, 26/07/2016

Le Segreterie OdC di Findomestic Banca Spa
FABI – FIRST/Cisl – FISAC/Cgil – UILCA/Uil - UNISIN